



## Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 09/05/2003 n. 103

### Oggetto:

Procedura di liquidazione di gruppo dell'IVA - Omesso versamento periodico ed annuale da parte della societa' controllante - Utilizzabilita' delle sanatorie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003)

### Testo:

Con nota n. 23637 del 18 marzo 2003, l'Ufficio di ... ha chiesto alla scrivente di esprimere un parere in merito alla possibilita' di avvalersi, da parte delle societa' appartenenti ad un gruppo societario, degli istituti di definizione agevolata previsti dalla finanziaria 2003 in relazione a diversi ruoli emessi per omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla liquidazione di gruppo operata dalla societa' controllante.

In particolare, con riferimento alla procedura disciplinata dall'articolo 73, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione 13 dicembre 1979, n. 11065, l'Ufficio istante ha chiesto se siano applicabili gli istituti definitivi previsti dagli articoli 12 e 16 della finanziaria 2003 ai suddetti ruoli relativi agli anni d'imposta 1992, 1993 e 1994, emessi dal medesimo Ufficio ed impugnati dalle societa' controllate innanzi alla competente commissione tributaria provinciale.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

L'articolo 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 prevede che le societa' controllate, in luogo dei versamenti o del computo in detrazione dei crediti d'imposta, trasferiscano (ogni mese o trimestre) le proprie risultanze periodiche alla societa' controllante che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, di volersi avvalere della particolare procedura di liquidazione; la societa' controllante, a sua volta, esegue la liquidazione periodica del gruppo compensando le situazioni debitorie di alcune societa' con le situazioni creditorie di altre.

In caso di omesso versamento dell'imposta risultante dalla liquidazione di gruppo, le societa' controllate, a mente dell'articolo 6, secondo comma del citato decreto ministeriale, rispondono in solido con la societa' controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dalla stessa societa' controllante.

Con la risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2001 e' stato chiarito che la responsabilita' solidale di cui al predetto articolo 6, secondo comma, si riferisce soltanto alle imposte risultanti dalle liquidazioni periodiche o dalle dichiarazioni delle societa' controllate non versate dalla controllante. La responsabilita' non si estende alla sanzione per omesso versamento, che deve essere irrogata esclusivamente alla medesima societa' controllante, in base al presupposto che "nessuna infrazione puo' essere ascritta alla societa' controllata".

Pertanto, ricorrendo i presupposti per beneficiare della liquidazione cumulativa, puo' costituire oggetto di recupero - in capo alle societa' controllate - solo l'imposta periodica o di conguaglio non versata, oggetto del trasferimento, al netto delle eccedenze di credito, spettanti e trasferite da altre societa' del gruppo, compensate nel periodo dalla societa' controllante.

Piu' precisamente, l'imposta iscritta a ruolo puo' essere richiesta per intero, nei confronti della societa' controllante e, limitatamente alla sola imposta trasferita e per la parte non assorbita dalle compensazioni infragruppo, nei confronti delle societa' controllate solidalmente responsabili.

In proposito l'Ufficio istante ha chiesto di conoscere il parere

della scrivente in ordine alla possibilita' di definizione ai sensi dell'articolo 16 della finanziaria 2003, da parte delle societa' controllate, delle controversie pendenti innanzi alle commissioni tributarie.

Cio' posto, si ritiene, conformemente a quanto gia' argomentato al punto 11.3.4 della circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, che le controversie concernenti i ruoli emessi a seguito dell'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo non possano essere definite ai sensi dell'articolo 16 della finanziaria 2003. Il recupero della predetta imposta non versata non costituisce, infatti, atto impositivo che presuppone la rettifica della dichiarazione, ma e' un atto di mera riscossione di quanto indicato nella dichiarazione.

Da tale interpretazione non e' dato discostarsi neppure tenendo conto della necessita' dell'esecuzione di alcune operazioni di calcolo per la determinazione dell'imposta da riscuotere nei confronti delle societa' controllate. Difatti, l'attivita' liquidatoria svolta dall'Ufficio competente per il recupero dell'imposta in capo alle controllate non ha ad oggetto l'esistenza o l'entita' dei presupposti dell'imposizione sul valore aggiunto che caratterizzano la funzione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, i predetti ruoli potranno essere definiti, qualora ne ricorrano i presupposti, in base alla disciplina agevolativa contenuta nell'articolo 12 (recante disposizioni sulla definizione dei carichi di ruolo pregressi) della finanziaria 2003 ovvero, trattandosi di omessi versamenti, nell'articolo 9-bis (recante disposizioni sulla definizione dei ritardati od omessi versamenti) della medesima legge.

In particolare, qualora le societa' controllate si avvalgano per l'imposta trasferita (e per la parte non assorbita dalle compensazioni) delle disposizioni di cui al citato articolo 12, per effetto della intervenuta definizione dovra' dichiararsi l'estinzione della relativa controversia pendente innanzi alle commissioni tributarie.

Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, secondo comma, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 in materia di responsabilita' solidale delle societa' controllate con la controllante in caso di omesso versamento delle somme risultanti dalla liquidazione di gruppo, gli importi iscritti nei ruoli definiti ai sensi del piu' volte citato articolo 12 della finanziaria 2003 potranno considerarsi interamente versati.

Pertanto, ferma restando la debenza della sanzione irrogata, dall'imposta iscritta e richiesta per intero alla societa' controllante dovra' essere scomputata dall'ufficio competente, mediante sgravio parziale, quella parte della medesima imposta richiesta alle controllate e dalle stesse definita secondo le modalita' previste dal piu' volte citato art. 12 della finanziaria 2003.